

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5455 R	11 ottobre 2004	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione speciale per la pianificazione del territorio
sulla mozione 3 novembre 2003 presentata da Raoul Ghisletta e
cofirmatari sullo "Stralcio dai documenti pianificatori della nuova strada
della Montagna prevista in territorio di Ligornetto-Rancate-Besazio"
(v. Messaggio 23.12.2003 n. 5455)**

Considerato il risultato della votazione popolare del 14 settembre 2003, con cui il popolo ticinese ha respinto il credito per la costruzione della Bretella della Montagna, la mozione chiede che il Consiglio di Stato modifichi conseguentemente tutti gli atti pianificatori, in particolare quelli relativi alle strade cantonali, stralciando la nuova strada della Montagna prevista in territorio di Ligornetto-Rancate-Besazio.

La Commissione della pianificazione precisa quanto segue:

1. Piano generale della nuova strada della Montagna

Il Piano generale della nuova strada della Montagna è stato approvato dal Gran Consiglio il 13 dicembre 1999¹. I ricorsi contro questa decisione sono stati respinti sia dal Tribunale della pianificazione del territorio² che dal Tribunale federale³.

2. Piano dei trasporti del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (PTM)

Nella scheda di coordinamento 12.24 del Piano direttore cantonale concernente il Piano dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM) - adottata dal Consiglio di Stato il 26 febbraio 2002 e approvata dal Gran Consiglio il 25 febbraio 2003 - la nuova strada della Montagna è compresa nell'oggetto 12.24.1.12 concernente le opere di rilevanza locale (misure di gestione del traffico, sistemazioni puntuali, misure di moderazione del traffico,...) previste dal Piano di pronto intervento.

3. Credito quadro per le opere del Piano di pronto intervento del PTM

Il Decreto legislativo relativo al primo messaggio⁴ è stato respinto nella votazione popolare del 14 settembre 2003. Il 3 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha ripresentato il messaggio

¹ Cfr. rapporto 4899R del 30.11.1999 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio.

² Cfr. TPT 31.1.2001, inc. 90.2000.21/22/23 in re Comune di Ligornetto e Ilcc. c. 11 p. 43.

³ Fr. STF 20.9.2001 N. 1A 45/2001 N. 1P.165/2001 in re Comune di Ligornetto, in particolare pp.27-28; RDAT 2002 I N. 56

⁴ Messaggio n. 5316 del 5.11.2002.

numero 5471 concernente la concessione di un credito quadro di 16 milioni di franchi a favore delle opere di piano di pronto intervento (PPI) del PTM. I 4.4 milioni di franchi destinati alla realizzazione della nuova strada della Montagna (unica opera contestata) sono stati destinati ad altre opere, in particolare anche a interventi di risanamento, moderazione e messa in sicurezza dell'attuale accesso alla Montagna in territorio di Rancate per ca. fr. 700'000.–.

4. Stralcio della nuova strada della Montagna dal PTM

Nel messaggio 5455, del 23 dicembre 2003, il Consiglio di Stato indica che lo stralcio della nuova strada della Montagna necessita dell'iter procedurale ordinario previsto dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto (art. 5-7) o, se ritenuta modifica di marginale importanza, di una decisione del Consiglio di Stato previa consultazione della Commissione regionale dei trasporti e tempestiva informazione degli interessati (art. 8 Lcoord).

5. Posizione della Commissione regionale dei trasporti

Il 16 ottobre 2003 la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM) ha indicato al Consiglio di Stato che qualsiasi decisione in merito all'eventuale stralcio della nuova strada della Montagna dal PTM potrà essere adottata solo ed unicamente dopo avvenuta conclusione della fase di pianificazione e progettazione degli interventi per la soluzione del problema viario del Comune di Rancate e che occorrerà comunque sempre verificare la conseguenza e l'efficacia delle eventuali soluzioni alternative rispetto al complesso di tutte le opere del PTM.

6. Posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato condivide la posizione della CRTM e indica che procederà allo stralcio della nuova strada della Montagna solo in presenza di una soluzione pianificatoria alternativa coerente con il complesso del PTM e dopo le opportune quanto necessarie esperienze nel tempo.

7. Considerazioni della Commissione speciale per la pianificazione del territorio

In merito alla richiesta di stralcio dai documenti pianificatori, si osserva quanto segue:

- la sostituzione della nuova strada della Montagna con interventi di risanamento, moderazione e messa in sicurezza dell'attuale accesso alla Montagna non necessita di una modifica del Piano direttore; l'oggetto 12.24.1.12 contiene in effetti le opere di rilevanza locale previste dal Piano di pronto intervento del PTM senza però riprenderle singolarmente;
- l'allestimento del Piano generale della nuova strada della Montagna ha preceduto l'elaborazione del Piano dei trasporti del Mendrisiotto; in virtù della legge sul coordinamento delle procedure e della delega alla Commissione regionale dei trasporti⁵, la modifica del PTM è di competenza della CRTM; anche nel caso di modifiche di marginale importanza il Consiglio di Stato deve consultare la commissione

⁵ Art. 5 cpv. 1 Lcoord.

regionale⁶; come indicato al punto 5, la commissione regionale si è già espressa esplicitamente contro uno stralcio immediato della nuova strada della Montagna;

- come specificato nei dettagli nel messaggio del Consiglio di Stato, il Piano generale può essere revocato solamente con la procedura prevista per la sua adozione⁷, vale a dire: informazione e partecipazione, adozione del Consiglio di Stato, approvazione del Gran Consiglio, pubblicazione e possibilità di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio⁸;
- l'avvio di una procedura di revoca da parte del Consiglio di Stato creerebbe un dispendio di tempo e di mezzi inutili; è inoltre presumibile che, senza una soluzione alternativa sull'attuale accesso della Montagna, la revoca provocherebbe nuove osservazioni e nuovi ricorsi su aspetti essenzialmente formali;
- il mantenimento del piano generale fino alla progettazione e la realizzazione di una soluzione alternativa non ha conseguenze particolari; il PG interessa superfici agricole e boschive che gli oppositori del credito di costruzione volevano comunque conservare come tali;
- considerato che la soluzione alternativa sull'attuale accesso alla Montagna non dovrebbe richiedere l'elaborazione di un piano generale (perché non dovrebbe andare oltre l'attuale sedime stradale), la soluzione più semplice, sia dal profilo pratico che organizzativo, è quella di procedere allo stralcio del piano generale della nuova strada della Montagna nell'ambito del prossimo aggiornamento del PTM.

8. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni e delle motivazioni espresse nei punti precedenti, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio chiede al Gran Consiglio di respingere la mozione 3 novembre 2003 di Raoul Ghisletta e cofirmatari.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Edo Bobbià, relatore

Arigoni - Arn - Bergonzoli - Brivio - Calastri -
David - Ferrari C. - Gobbi N. - Maggi - Marra -
Marzorini - Pellanda - Piazzini - Rizza - Suter

⁶ Art. 8 cpv. 2 Lcoord.

⁷ Art. 52 cpv.2 LALPT.

⁸ Artt. 46-50 LALPT.